

E-Procurement, la digitalizzazione nello schema di decreto di riforma del Codice

Confronto pubblico sulle Regole tecniche

20 marzo 2023

Il confronto per la evoluzione del sistema nazionale di e-procurement



- 2022: l'avvio del confronto, sulla base del Codice vigente (50/2016) e del DM. 148/2021
- Registrazioni e documenti consultazione:
<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/procurement/regole-tecniche-procurement>
- Confronto indirizzato a:
 - a chi bandisce gare
 - a prestatori di servizi di committenza ausiliaria
 - ai produttori e fornitori di beni e servizi informatici per l'e-procurement pubblico
- 2023: riapertura del Confronto alla luce delle novità del Codice e del PNRR

Contesto attuale

PNRR

- **Rilevanza strategica della trasformazione digitale** come strumento per adempiere non solo ad esigenze normative ma anche per l'attuazione delle politiche economiche e della **digitalizzazione** come elemento fondamentale per la sua attuazione.
- **Ruolo chiave della PA** come abilitatore imprescindibile di ogni trasformazione del Paese.
- Rilancia la digitalizzazione degli acquisti che consente la realizzazione degli interventi previsti nel piano con tempi e risultati in linea con gli obiettivi progettuali e prevede l'evoluzione del sistema nazionale di e-procurement attraverso la **digitalizzazione end-to-end** .



Obiettivi del confronto

- Individuare i destinatari delle regole tecniche
- Far emergere timori e aspettative relative alla nuova regolamentazione tecnica e alla certificazione
- Individuare i criteri di "concreta applicabilità e fattibilità" delle regole tecniche e del processo di certificazione



Schema decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici

Libro I – Parte II – artt. 19-36 «Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici»

- Il Codice non rinvia ad altri provvedimenti ma è immediatamente “autoesecutivo”, consentendo da subito una piena conoscenza dell’intera disciplina da attuare
- Introduzione dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato vengono espressamente richiamati come criteri di interpretazione delle norme del Codice
- Le disposizioni della Parte II del Libro I del Codice rafforzano il tema della digitalizzazione delle procedure e la interoperabilità delle piattaforme, secondo il principio dell’once only
- La riforma del Codice dei contratti costituisce un importante obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: M1C1-70 **Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni** - Asse 4 – *Contratti pubblici e tempi di pagamento della PA* della componente M1C1 del PNRR

Articoli del Codice in cui AgID è direttamente coinvolta

- Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici, comma 3 “... nel rispetto delle Linee Guida AgID in materia di interoperabilità.”
- Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici, comma 7 “Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione ad AgID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
- Articolo 24. Fascicolo virtuale dell’operatore economico, comma 4 “... l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AgID entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ...”
- **Articolo 26.** Regole tecniche, commi 1, 2 e 3
- Articolo 106. Garanzie per la partecipazione alla procedura, comma 3 “... La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AgID con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1”

Articoli del Codice che hanno impatto sulle regole tecniche

- **Articolo 22.** Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
- **Articolo 25.** Piattaforme di approvvigionamento digitale
- Articolo 27. Pubblicità legale
- Articolo 29. Comunicazioni
- Articolo 30. Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
- Articolo 35. Accesso agli atti e riservatezza
- Articolo 36. Norme procedurali e processuali in tema di accesso
- Articolo 91. Documento di gara unico europeo
- Articolo 105. Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
- Articolo 115. Controllo tecnico contabile amministrativo. Requisiti funzionali delle piattaforme
- Articolo 225. Disposizioni transitorie e di coordinamento, comma 2

Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici

Principi generali



- Disponibilità, da parte di ogni stazione appaltante, di una piattaforma
- Interoperabilità tecnica attraverso la definizione di specifiche d'interfaccia, servizi d'interconnessione e di integrazione dati, protocolli di sicurezza
- Aderenza alle direttive europee
- Coerenza con i principi generali del CAD
- In linea con il regolamento per la protezione dei dati personali (GDPR)

Le piattaforme di approvvigionamento digitale

Articolo 25, comma 1

- Sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per:
 - svolgere una o più attività indicate all'art. 21, c. 1:
 - programmazione - artt. 37-40
 - progettazione - artt. 41-47
 - pubblicazione - artt. 83-90 (in particolar modo 84 e 85)
 - affidamento - artt. 107-112 (in particolar modo 111 e 112)
 - esecuzione - artt. 113-126 (in particolar modo 115 e 125)
 - assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici
- interagiscono con:
 - i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23
 - i servizi della piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del CAD

Le Regole tecniche

Articolo 26

- Sono oggetto delle Regole Tecniche - stabilite dall'AgID di intesa con ANAC e Dipartimento per la trasformazione digitale:
 1. I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale [art. 26, c. 1]
 2. La conformità di tali piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22 comma 2 [art. 26, c. 1]
 3. Le modalità per la certificazione di tali piattaforme [art. 26, c. 2]
- La certificazione consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (ANAC), di cui all'art. 23 [art. 26, c. 3]
- I **requisiti tecnici generali** (punto 1) riguardano ad esempio sicurezza, accessibilità, interoperabilità, formazione/trasmissione/conservazione dei documenti informatici e si fa riferimento al CAD, pertanto si applicano le Linee Guida e Regole Tecniche pertinenti (indicazione esplicita)
- I **requisiti specifici** di cui all'art. 22, c. 2 (punto 2) vanno incrociati con quanto stabilito per attività indicate all'art. 21, c. 1 (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione)

I requisiti tecnici specifici


Articolo 22, comma 2

- Le piattaforme e i servizi digitali ... consentono, in particolare:
 - a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
 - b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
 - c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
 - d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
 - e) la presentazione delle offerte;
 - f) l'apertura e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
 - g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Le regole tecniche

A chi si rivolgono

- A tutti i soggetti coinvolti nella produzione, commercializzazione e gestione delle piattaforme
 - Stazioni appaltanti e/o Centrali di committenza che usano una propria piattaforma
 - Ai produttori dei beni e servizi informatici per l'e-procurement pubblico





Grazie!



AGID | Agenzia per
l'Italia Digitale